

ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA E GLI ENTI DEL TERZO SETTORE INSERITI NELL'ELENCO DEI FORNITORI APPROVATO CON DELIBERAZIONE N. 1298 DEL 17/12/2024 PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAVORE DI MINORI AFFETTI DA PATOLOGIE NEUROPSICHIATRICHE E PSICOPATOLOGICHE

L'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 9 Scaligera (di seguito Azienda ULSS9 Scaligera) con sede legale a Verona (37124) Via Valverde n. 42, con Partita Iva/Codice fiscale 02573090236, nella persona del Direttore f.f. della U.O.C. Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Alessandro Ferronato, autorizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 555 del 29/05/2024;

e

l'Ente del Terzo Settore Cooperativa Sociale di Solidarietà C.P.L. SERVIZI (di seguito indicato ETS) con sede legale in San Bonifacio (VR), Via Sandri, n. 27, Partita IVA/Codice Fiscale 00716580238, nella persona del legale rappresentante pro-tempore sig.ra Ornella Lonardi nata a Castellamonte (TO) il 12/02/1965 codice fiscale LNRLL65B52C133V, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- il dettato normativo del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 - prevede all'art. 55 il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento per organizzare le "Attività di interesse generale" di cui all'art. 5 comma 1 lettera C;
- il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione regionale nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, ha formulato la programmazione aziendale locale delle risorse secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei cittadini rispetto ai livelli assistenziali domiciliare, semiresidenziale e residenziale;
- è fatta salva la libertà di scelta del cittadino rispetto all'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati, che abbia stipulato un accordo contrattuale con l'Azienda ULSS di riferimento territoriale, a cui rivolgersi per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali da erogare per conto del SSR a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto sono definite dalla Unità di Valutazione Multidimensionale Distrettuale di riferimento territoriale, mediante progetti personalizzati previsti dalla normativa vigente e l'inserimento in apposite graduatorie laddove previste, sulla base di criteri di appropriatezza e di priorità di accesso rispetto alla gravità dei casi, al supporto familiare e al reddito disponibile;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e organizzazione del servizio

Il presente accordo contrattuale ha per oggetto l'erogazione di servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto a favore di minori affetti da patologie neuropsichiatriche e psicopatologiche secondo quanto previsto dal Progetto Terapeutico Individualizzato (di seguito PTI).

Per servizi ed interventi socio-assistenziali di supporto a favore di minori in carico alla NPI EE affetti da patologie neuropsichiatriche e psicopatologiche si intendono i servizi professionali domiciliari individuati sulla base del PTI qui di seguito descritti.

- A. Facilitare e sostenere il minore nella relazione con i genitori e gli altri membri della famiglia e concorrere a renderlo progressivamente autonomo all'interno del nucleo familiare;
- B. sostenere il minore nella socializzazione, favorendo l'integrazione nel suo ambiente di vita e nel contesto territoriale anche attraverso l'interazione con le reti sociali;
- C. contenere i comportamenti disfunzionali del minore dando rinforzo e supporto alle indicazioni del PTI elaborato dagli specialisti referenti;
- D. migliorare i livelli di funzionamento adattivo del minore in ambito familiare e sociale;
- E. promuovere l'apprendimento e il rinforzo delle abilità nella cura della propria persona e delle abilità strumentali;
- F. favorire lo sviluppo di abilità sociali che possano rendere più adeguata la vita di relazione attraverso esperienze positive con adulti e pari di età, facilitando anche lo sviluppo di capacità per la gestione dei conflitti interpersonali;
- G. prevenire e contrastare il ricorso all'ospedalizzazione e all'istituzionalizzazione;
- H. agevolare il rientro del minore nel nucleo familiare a seguito di dimissione da Comunità, ricovero ospedaliero o da chiusura di altro progetto;
- I. accompagnare il minore verso la maggiore età, favorendo la continuità del PTI nel momento del passaggio della presa in carico ai competenti servizi per l'età adulta.

Beneficiari delle prestazioni sono i minori individuati dalla Neuropsichiatria Infantile Età Evolutiva, per i quali tali prestazioni a carattere supportivo e assistenziale, svolte nei diversi contesti di vita del minore, sono previste dal Progetto Terapeutico Individualizzato (di seguito PTI).

L'ETS iscritto all'elenco fornitori cui la famiglia si rivolge per l'erogazione del servizio educativo, dovrà erogare le prestazioni previste dal PTI, assumendone i relativi obblighi e responsabilità circa il buon funzionamento, impegnandosi a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso e organizzando l'intervento in raccordo ed armonia con l'organizzazione delle UOS N.P.I. e UOS E.E. nel rispetto dei bisogni dell'utenza.

L'equipe curante del Servizio conserva la responsabilità clinica del PTI ed ha il compito di monitoraggio degli interventi e della verifica degli esiti.

Sotto il profilo organizzativo gestionale, l'ETS iscritto all'elenco fornitori, individua al proprio interno un coordinatore che si occuperà dell'organizzazione degli orari di servizio degli operatori sulla base di quanto stabilito dal PTI in accordo con la famiglia; parteciperà all'incontro con i genitori per la presentazione dell'operatore e per l'accordo sull'orario e sulle regole di consegna del minore; si occuperà dell'eventuale richiesta di delega a terzi per la consegna del minore in assenza di familiari; si occuperà dell'organizzazione delle sostituzioni per assenza degli operatori in ferie, permessi, malattie, salvaguardando le necessità dell'utenza. Eventuali modifiche dell'orario di servizio determinate da situazioni eccezionali e/o particolari dovranno essere tempestivamente comunicate dall'operatore alla famiglia e all'equipe curante.

L'assegnazione dell'operatore titolare per i nuovi casi dovrà avvenire entro 15 giorni dal momento in cui l'ETS iscritto all'albo fornitori e individuato dalla famiglia avrà ricevuto l'incarico, tranne che per situazioni eccezionali, quali ad esempio le dimissioni da SPDC, per le quali potranno essere concordate tempistiche più ridotte.

Per le situazioni che hanno carattere di urgenza clinico assistenziale nei disturbi psichici gravi all'esordio, nelle acuzie psichiatriche e nel post acuzie, gli interventi vengono attivati dall'ETS iscritto all'elenco fornitori e individuato dalla famiglia entro 48 ore dal ricevimento della richiesta.

Articolo 2 - Obblighi dell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati

L'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del

presente accordo; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;

- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
 - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
 - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati;
 - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
 - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente.

L'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati è tenuto a comunicare all'Azienda ULSS9 Scaligera ogni variazione dei dati trasmessi all'atto dell'iscrizione.

Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS9 Scaligera

L'Azienda ULSS9 Scaligera garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Elenco dei soggetti giuridici qualificati per l'erogazione dei servizi di cui al presente accordo contrattuale sarà posto a disposizione dei soggetti beneficiari delle prestazioni, e sarà cura del genitore che esercita la potestà genitoriale in esclusiva o in accordo con l'altro genitore, del tutore, del curatore o dell'amministratore di sostegno del minore beneficiario dell'intervento scegliere il fornitore, che dovrà erogare le prestazioni previste nel PTI.

L'iscrizione del soggetto giuridico nell'Elenco non comporta alcun obbligo da parte dell'Azienda ULSS9 Scaligera di affidare i servizi poiché l'erogazione è subordinata alla scelta del beneficiario. Il soggetto beneficiario dell'intervento dovrà instaurare un rapporto diretto con il soggetto scelto tra quelli inseriti nell'Elenco; sceglierà tra i soggetti idonei iscritti all'Elenco di fornitori qualificati il soggetto attuatore che realizzerà a suo favore il piano assumendone i relativi obblighi.

Le prestazioni erogate e i relativi compensi liquidati non potranno in nessun caso essere superiori alle prestazioni previste e autorizzate dal PTI definito dalle équipe socio-sanitarie dell'ULSS9 Scaligera e comunicate al fornitore con nota dell'ULSS9 Scaligera.

Eventuali variazioni delle prestazioni previste e autorizzate dal PTI sono comunicate al

fornitore con nota dell'ULSS9 Scaligera e dovranno essere attuate dal fornitore entro i 15 giorni successivi.

Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni

Viene definita, in ottemperanza alla manifestazione di interesse trasmessa per l'iscrizione all'Elenco di fornitori di cui al presente avviso una tariffa onnicomprensiva sulla base dell'unità di misura di prestazione, come di seguito indicato:

- Servizi professionali di assistenza domiciliare a favore di minori resi da personale con mansioni di educatore:

- anno 2024 - € 22,00 per intervento;
- anno 2025 - € 25,70 per intervento;
- anno 2026 - € 26,18 per intervento;
- anno 2027 – € 26,18 per intervento.

La tariffa si riferisce ad un intervento della durata indicativa di un'ora ed è da considerarsi onnicomprensiva di ogni onere e imposta, compresi gli eventuali oneri accessori per i materiali, i supporti amministrativi, il coordinamento, la formazione, gli spostamenti per raggiungere il domicilio del minore assistito, ecc.

È previsto il riconoscimento del rimborso chilometrico per i soli spostamenti previsti dal PTI, pari a € 0,30 per chilometro percorso per l'anno 2024; per gli anni successivi il rimborso chilometrico per i soli spostamenti previsti dal PTI è stabilito in € 0,35 per chilometro percorso.

L'ETS che richiede l'iscrizione all'Elenco dovrà applicare le tariffe onnicomprensive sopra definite. Le tariffe sono da intendersi al netto di eventuale applicazione IVA se e in quanto dovuta.

L'ETS iscritto all'Elenco dovrà applicare le tariffe onnicomprensive sopra definite per l'intero periodo di durata dell'elenco, stabilito in tre anni, a far data dalla Delibera di istituzione dello stesso. Inoltre, è tenuto a fornire le prestazioni esclusivamente nei Distretti per i quali ha dichiarato la disponibilità nella domanda di iscrizione. L'indicazione dei Distretti vincola l'ETS per l'intero periodo di durata dell'elenco.

L'Azienda ULSS9 Scaligera remunera le prestazioni erogate nei termini del presente accordo e, per le prestazioni a carico in tutto o in quota parte delle risorse sanitarie, esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle medesime risorse sanitarie determinato dalla programmazione aziendale locale nel quadro delle risorse sanitarie stabilite dalla programmazione regionale, secondo le regole tariffarie vigenti al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge.

L'Azienda ULSS9 Scaligera effettua il pagamento delle competenze spettanti in forza del presente accordo contrattuale all'ETS entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione relativa all'attività svolta. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Articolo 5 – Decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi

La perdita di uno o più requisiti generali e specifici indicati nell'art. 2 dell'Avviso di cui alla DDG 1029/2024, comporta la decadenza dall'inserimento nell'Elenco in questione.

La decadenza dall'inserimento nell'Elenco è altresì causata dalle seguenti circostanze:

1. gravi violazioni degli obblighi previsti dal PTI segnalate dal beneficiario dell'intervento all'Azienda ULSS9 Scaligera;
2. impegno di personale professionalmente non adeguato;
3. gravi inosservanze delle norme legislative, regolamentari e deontologiche.
4. cessazione del progetto.

Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale

Il presente accordo contrattuale decorre dalla data di approvazione della Deliberazione dell'Azienda ULSS9 Scaligera che istituisce l'elenco di fornitori DDG 1298/2024 e ha durata per tre anni e, comunque, non oltre l'eventuale decadenza di cui all'art. 5.

Il presente accordo si rescinde automaticamente in caso di decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa dell'ETS, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS9 Scaligera con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo, comunque, la continuità delle prestazioni per tale periodo.

Articolo 7 – Assicurazione

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, per fatti o attività connesse all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente accordo. Inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose dell'Azienda ULSS9 Scaligera o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi di cui al presente accordo, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Azienda ULSS9 Scaligera stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del PTI e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena esclusione dall'Elenco ed il risarcimento dei danni.

Il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati si impegna a osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone forniti dal soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri il soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'Azienda ULSS9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso di validità dell'Elenco.

Restano in capo al soggetto iscritto all'Elenco dei fornitori qualificati la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi.

Articolo 8 - Informativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003 art. 13)

L'ETS iscritto all'elenco dei fornitori qualificati è responsabile del trattamento dei dati personali relativamente alle attività di trattamento necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi di cui al presente accordo, meglio descritte all'art. 1. L'atto di nomina del Responsabile del Trattamento dei dati personali, debitamente compilato e sottoscritto, forma parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale.

Articolo 9 - Amministrazione competente e responsabile del procedimento

L'amministrazione competente è l'Azienda ULSS9 Scaligera ed il Responsabile del Procedimento è il Responsabile della UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria.

Articolo 10 – Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del foro di Venezia.

Articolo 11 – Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Articolo 12 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera
Il Direttore f.f.
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per l'ETS
Cooperativa Sociale di Solidarietà
C.P.L. SERVIZI
Il Legale Rappresentante
(Linda Croce)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ, si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto e organizzazione del servizio, 2 - Obblighi dell'ETS iscritto all'elenco dei Fornitori qualificati, 5 – Decadenza dei fornitori dall'elenco dei soggetti attuatori dei servizi, 10 - Controversie.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda ULSS9 Scaligera
Il Direttore f.f.
UOC Direzione Amministrativa Territoriale
(Dott. Alessandro Ferronato)

Per l'ETS
Cooperativa Sociale di Solidarietà
C.P.L. SERVIZI
Il Legale Rappresentante
(Linda Croce)